


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 settembre 1988

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001**

N. 83

LEGGE 23 agosto 1988, n. 393.

**Ratifica ed esecuzione del protocollo alla
convenzione di Vienna per la protezione dell'ozono-
sfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a
Montreal il 16 settembre 1987.**

**Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi
al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma
- Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari
esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).**

SOMMARIO

LEGGE 23 agosto 1988, n. 393. — <i>Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987</i>	<i>Pag.</i>	5
Atto finale	»	9
Protocollo	»	17
Traduzione non ufficiale	»	31
Note	»	55
Lavori preparatori	»	55

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 393.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

الوثيقة الختامية لمؤتمر المفاوضين بشأن البروتوكول الخاص
بالمواد الكلورية الفلورية الكربونية
التابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

保护臭氧层维也纳公约关于含氯氟烃的议定书
全权代表会议的最后文件

**FINAL ACT OF THE CONFERENCE
OF PLENIPOTENTIARIES ON THE PROTOCOL
ON CHLOROFLUOROCARBONS
TO THE VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF THE OZONE LAYER**

**ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
DE PLÉNIPOTENTIAIRES SUR LE PROTOCOLE
À LA CONVENTION DE VIENNE
POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE
RELATIF AUX CHLOROFLUOROCARBONES**

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ ПРОТОКОЛА ПО
ХЛОРОФТОРУГЛЕРОДАМ К ВЕНСКОЙ
КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ**

**ACTA FINAL DE LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
SOBRE EL PROTOCOLO RELATIVO
A LOS CLOROFLUOROCARBONOS
DEL CONVENIO DE VIENA
PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO**



FINAL ACT

1. The Conference of Plenipotentiaries on the Protocol on Chlorofluorocarbons to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer was convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP) pursuant to decision 13/18 adopted by the Governing Council of UNEP on 23 May 1985.

2. The Conference met at the Headquarters of the International Civil Aviation Organization, Montreal, with the kind support of the Government of Canada, from 14 to 16 September 1987.

3. All States were invited to participate in the Conference. The following States accepted the invitation and participated in the Conference:

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Burkina Faso, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark, Democratic Yemen, Egypt, Finland, France, Germany, Federal Republic of, Ghana, Greece, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Kenya, Korea, Republic of, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Philippines, Portugal, Senegal, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Venezuela.

4. The European Economic Community also participated.

5. Observers from the following States attended the proceedings of the Conference:

Dominican Republic, Ecuador, Hungary, India, Kuwait, Poland.

6. Observers from the following United Nations bodies, specialized agencies, intergovernmental and non-governmental organizations also attended the Conference:

World Meteorological Organization (WMO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), International Civil Aviation Organization (ICAO), Organization of African Unity (OAU), Council of the European Communities (CEC), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), International Chamber of Commerce (ICC), Federation of European Aerosol Associations, European Chemical Industry Federation, Chemical Manufacturers Association, Natural Resources Defense Council, World Resources Institute, Environmental Defense Fund, Greenpeace, Friends of the Earth, Seattle Foundation (Canada), Mammouth International Humanitarian Societies Square Projects Inc. (Canada), Watto Laboratories International (Canada), Dr. F.A. Homonnay and Associates (Canada), International Organization of Automobile Manufacturers, Alliance for Responsible CFC Policy, Air-Conditioning and Refrigeration Institute (USA), Environmental Protection Agency (USA), Institute for European Environment Policy, National Fire Protection Association, Dupont Canada, The Beloff Group (Canada), Produits Chimiques Allied Canada Inc., United States Air Force.

7. The Conference was formally opened by Dr. Mostafa K. Tolba, the Executive Director of UNEP. In the course of the inaugural ceremony, the Conference heard a welcoming address by the Honourable Tom McMillan, P.C., M.P., Minister of the Environment, on behalf of the Government of Canada.
8. Dr. Mostafa K. Tolba served as Secretary-General of the Conference and Dr. Iwona Rummel-Bulska (UNEP) served as Executive Secretary.
9. The Conference unanimously elected Ambassador W. Lang (Austria) as its President.
10. The Conference also elected the following officers:
- Vice-Presidents: Ambassador E. Hawas (Egypt)
 Dr. V. Zskharov (Union of Soviet Socialist Republics)
- Rapporteur: Mr. C.R. Roque (Philippines)
11. The Conference adopted the following agenda:
1. Opening of the Conference.
 2. Organizational matters:
 - (a) Adoption of the rules of procedures;
 - (b) Election of the President;
 - (c) Election of Vice-Presidents and Rapporteur;
 - (d) Adoption of the agenda;
 - (e) Appointment of the members of the Credentials Committee;
 - (f) Appointment of the members of the Drafting Committee;
 - (g) Organization of the work of the Conference.
 3. Consideration of the draft Protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
 4. Report of the Credentials Committee.
 5. Adoption of the Protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
 6. Adoption of the Final Act of the Conference.
 7. Signature of final instruments.
 8. Closure of the Conference.
12. The Conference adopted as its rules of procedure document UNEP/IG.79/2 proposed by the secretariat.
13. In conformity with the rules of procedure, the Conference established the following Committees:

Committee of the Whole:

Chairman: The President of the Conference

General Committee:

Chairman: The President of the Conference

Members: The Vice-Presidents of the Conference, the Rapporteur and the Chairman of the Drafting Committee

Drafting Committee:

Chairman: Mr. Jon J. Allen (Canada)

Members: Argentina
Australia
France
Japan
United Kingdom
United States

Credentials Committee:

Chairman: Ambassador Jose M. Bustani (Brazil)

Members: Finland
Germany, Federal Republic of
Indonesia
Kenya
Mexico
Norway

14. The main documents which served as the basis for the deliberations of the Conference were:

- Seventh Revised Draft Protocol on [Chlorofluorocarbons] [and Other Ozone Depleting Substances], UNEP/IG.93/3 and Rev. 1;
- Reports of the Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts for the Elaboration of a Protocol on Chlorofluorocarbons to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna Group), UNEP/WG.151/L.4, UNEP/WG.167/2 and UNEP/WG.172/2.

15. In addition, the Conference had before it a number of other documents that were made available to it by the Secretariat of UNEP.

16. The Conference approved the recommendation of its Credentials Committee that the credentials of the representatives of the participating States as listed in paragraph 3 should be recognized as being in order.

17. On the basis of the deliberations of the Committee of the Whole, the Conference, on 16 September 1987, adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. The Protocol, which is appended to this Final Act, will be open for signature at the Ministry for External Affairs of Canada in Ottawa from

17 September 1987 to 16 January 1988 and at the United Nations Headquarters in New York from 17 January 1988 to 15 September 1988.

18. The Conference also adopted the following resolutions which are appended to this Final Act:

1. Resolution on the Montreal Protocol.
2. Resolution on the exchange of technical information.
3. Resolution on the reporting of data.
4. Tribute to the Government of Canada.

19. At the time of the adoption of this Final Act, some delegations made declarations which are recorded in this document.

IN WITNESS WHEREOF the representatives have signed this Final Act.

DONE at Montreal, this sixteenth day of September one thousand nine hundred and eighty seven in one original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each language version being equally authentic. The original text will be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

1. RESOLUTION ON THE MONTREAL PROTOCOL

The Conference,

Having adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,

Noting with appreciation that the Protocol was opened for signature in Montreal on 16 September 1987,

Recalling the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, adopted on 22 March 1985,

Bearing in mind the Resolution of the Conference of Plenipotentiaries on the Protection of the Ozone Layer adopted on the same day which urged in the sixth operative paragraph "all States and regional economic integration organizations, pending entry into force of a protocol, to control their emissions of CFCs, inter alia in aerosols, by any means at their disposal, including controls on production or use, to the maximum extent practicable",

1. Calls upon all States and regional economic integration organizations that have not yet done so to implement the sixth paragraph, bearing in mind the relevant provisions in the Protocol concerning the special situation of the developing countries;
2. Appeals to all States to become Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer;
3. Urges all States and regional economic integration organizations, including those that have not participated in this Conference, to sign and become Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer;
4. Requests the Executive Director of the United Nations Environment Programme to forward this Resolution to the Secretary General of the United Nations and to circulate it to all States and regional economic integration organizations.

2. RESOLUTION ON THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION

The Conference,

Having adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,

Realizing the importance of reducing as quickly as possible the emissions of these substances,

Recognizing the need for an early exchange of information on technologies and strategies to achieve this,

1. Requests the Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP), pending the first meeting of the Parties, to make appropriate arrangements to facilitate the exchange of information on technology referred to in Articles 9 and 10 of the Protocol;

2. Appeals to interested States and regional economic integration organizations to sponsor, at the earliest opportunity, in cooperation with UNEP, a workshop with the aim of:

- (a) exchanging information on technologies and administrative strategies for reducing emissions of the substances listed in Annex A to the Protocol and for developing alternatives, taking into account paragraph 2 of Annex II to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; and
- (b) identifying areas in which further research and technical development are required,

3. Urges all interested parties to participate in and contribute to such a workshop and to make expeditious use of the information so gained in order to reduce the emissions of those substances and to develop alternatives.

3. RESOLUTION ON REPORTING OF DATA

The Conference,

Having adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,

Convinced that the timely reporting of complete and accurate data on the production and consumption of controlled substances is critical to the effective and efficient implementation of this Protocol,

1. Calls upon all Signatories to take, expeditiously, all steps necessary to acquire data and report on the production, import and export of controlled substances in a complete and timely fashion in accordance with Article 7 of the Protocol and taking into account paragraph 1 of Article 4 of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer;
2. Invites Signatories to consult with other Signatories, and to seek advice and assistance from the United Nations Environment Programme (UNEP) and other relevant international organizations, as necessary, in designing and implementing data reporting systems;
3. Calls upon the Executive Director of UNEP to convene, within six months of the adoption of this Resolution, a meeting of governmental experts with the assistance of experts from relevant international organizations to make recommendations for the harmonization of data on production, imports and exports to ensure consistency and comparability of data on controlled substances.

4. TRIBUTE TO THE GOVERNMENT OF CANADA

The Conference,

Having met in Montreal from 14 to 16 September 1987 at the gracious invitation of the Government of Canada,

Convinced that the efforts made by the Government of Canada and by the civic authorities of Montreal in providing facilities, premises and other resources contributed significantly to the smooth conduct of its proceedings,

Deeply appreciative of the courtesy and hospitality extended by the Government of Canada and the City of Montreal to the members of the delegations, observers and the secretariat attending the Conference,

Expresses its sincere gratitude to the Government of Canada, to the authorities of Montreal and, through them, to the Canadian people and in particular to the population of Montreal for the cordial welcome which they accorded to the Conference and to those associated with its work and for their contribution to the success of the Conference.

DECLARATIONS

made at the time of adoption of the Final Act of the Conference of Plenipotentiaries on the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

1. Speaking on behalf of the developing countries, the delegate from Egypt stated that the developing countries understanding on Article 2 of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer is that any of its provisions will in no way affect the agreement reached on subparagraph (c) of Article 3 and on Articles 4 and 5.
2. Speaking on behalf of the European Economic Community, the delegate from Denmark stated that all Member States of the European Economic Community and EEC will sign the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer and that all Member States and EEC will ratify the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer as soon as possible to allow the Montreal Protocol to enter into force on 1 January 1989.
3. The delegate from the Soviet Union stated that while fully sharing the idea that the trade in CFCs should be controlled, the Soviet Union finds it necessary to include into a corresponding Article a provision allowing Parties to fulfil their earlier commitments. That would be consistent with the letter and spirit of all international agreements. At the first meeting of the Parties an effort should be made to introduce amendments and corrections into a number of Articles to make the Protocol more flexible and responsive to the needs of different countries, in particular, those with a low level of consumption of ozone depleting substances. At the first meeting of the Parties, among other things, they should consider, besides the ozone depleting substances, the scientific data on the effect of the use of alternative substances on human health and environment as well as ecological consequences. Scientific experts, to this end, should prepare a review of alternatives. In iterating the will of our country to develop international co-operation in the field of environmental protection and that of the ozone layer, the delegation of the Soviet Union considers, in general, that the present Protocol seems to be ready for signing and that after having considered the legal basis of the provisions contained in certain Articles formulated in the last few days of the Conference, the question can be solved.

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,

Mindful of their obligation under that Convention to take appropriate measures to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer,

Recognizing that world-wide emissions of certain substances can significantly deplete and otherwise modify the ozone layer in a manner that is likely to result in adverse effects on human health and the environment,

Conscious of the potential climatic effects of emissions of these substances,

Aware that measures taken to protect the ozone layer from depletion should be based on relevant scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations,

Determined to protect the ozone layer by taking precautionary measures to control equitably total global emissions of substances that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the basis of developments in scientific knowledge, taking into account technical and economic considerations,

Acknowledging that special provision is required to meet the needs of developing countries for these substances,

Noting the precautionary measures for controlling emissions of certain chlorofluorocarbons that have already been taken at national and regional levels,

Considering the importance of promoting international co-operation in the research and development of science and technology relating to the control and reduction of emissions of substances that deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1: DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

1. "Convention" means the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, adopted on 22 March 1985.
2. "Parties" means, unless the text otherwise indicates, Parties to this Protocol.
3. "Secretariat" means the secretariat of the Convention.
4. "Controlled substance" means a substance listed in Annex A to this Protocol, whether existing alone or in a mixture. It excludes, however, any such substance or mixture which is in a manufactured product other than a container used for the transportation or storage of the substance listed.
5. "Production" means the amount of controlled substances produced minus the amount destroyed by technologies to be approved by the Parties.
6. "Consumption" means production plus imports minus exports of controlled substances.
7. "Calculated levels" of production, imports, exports and consumption means levels determined in accordance with Article 3.
8. "Industrial rationalization" means the transfer of all or a portion of the calculated level of production of one Party to another, for the purpose of achieving economic efficiencies or responding to anticipated shortfalls in supply as a result of plant closures.

ARTICLE 2: CONTROL MEASURES

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on the first day of the seventh month following the date of the entry into force of this Protocol, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed its calculated level of consumption in 1986. By the end of the same period, each Party producing one or more of these substances shall ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed its calculated level of production in 1986, except that such level may have increased by no more than ten per cent based on the 1986 level. Such increase shall be permitted only so as to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on the first day of the thirty-seventh month following the date of the entry into force of this Protocol, and in each twelve month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances listed in Group II of Annex A does not exceed its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed its calculated level of production in 1986, except that such level may have increased by no more than ten per cent based on the 1986 level. Such increase shall be permitted only so as to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties. The mechanisms for implementing these measures shall be decided by the Parties at their first meeting following the first scientific review.

3. Each Party shall ensure that for the period 1 July 1993 to 30 June 1994 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1986.

4. Each Party shall ensure that for the period 1 July 1998 to 30 June 1999, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex A does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1986. Each Party producing one or more of these substances shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substances does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1986. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization between Parties, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986. This

paragraph will apply unless the Parties decide otherwise at a meeting by a two-thirds majority of Parties present and voting, representing at least two-thirds of the total calculated level of consumption of these substances of the Parties. This decision shall be considered and made in the light of the assessments referred to in Article 6.

5. Any Party whose calculated level of production in 1986 of the controlled substances in Group I of Annex A was less than twenty-five kilotonnes may, for the purposes of industrial rationalization, transfer to or receive from any other Party, production in excess of the limits set out in paragraphs 1, 3 and 4 provided that the total combined calculated levels of production of the Parties concerned does not exceed the production limits set out in this Article. Any transfer of such production shall be notified to the secretariat, no later than the time of the transfer.

6. Any Party not operating under Article 5, that has facilities for the production of controlled substances under construction, or contracted for, prior to 16 September 1987, and provided for in national legislation prior to 1 January 1987, may add the production from such facilities to its 1986 production of such substances for the purposes of determining its calculated level of production for 1986, provided that such facilities are completed by 31 December 1990 and that such production does not raise that Party's annual calculated level of consumption of the controlled substances above 0.5 kilograms per capita.

7. Any transfer of production pursuant to paragraph 5 or any addition of production pursuant to paragraph 6 shall be notified to the secretariat, no later than the time of the transfer or addition.

8. (a) Any Parties which are Member States of a regional economic integration organization as defined in Article 1(6) of the Convention may agree that they shall jointly fulfil their obligations respecting consumption under this Article provided that their total combined calculated level of consumption does not exceed the levels required by this Article.

(b) The Parties to any such agreement shall inform the secretariat of the terms of the agreement before the date of the reduction in consumption with which the agreement is concerned.

(c) Such agreement will become operative only if all Member States of the regional economic integration organization and the organization concerned are Parties to the Protocol and have notified the secretariat of their manner of implementation.

9. (a) Based on the assessments made pursuant to Article 6, the Parties may decide whether:

(i) adjustments to the ozone depleting potentials specified in Annex A should be made and, if so, what the adjustments should be; and

(ii) further adjustments and reductions of production or consumption of the controlled substances from 1986 levels should be undertaken and, if so, what the scope, amount and timing of any such adjustments and reductions should be.

ARTICLE 4: CONTROL OF TRADE WITH NON-PARTIES

1. Within one year of the entry into force of this Protocol, each Party shall ban the import of controlled substances from any State not party to this Protocol.
2. Beginning on 1 January 1993, no Party operating under paragraph 1 of Article 5 may export any controlled substance to any State not party to this Protocol.
3. Within three years of the date of the entry into force of this Protocol, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of products containing controlled substances. Parties that have not objected to the annex in accordance with those procedures shall ban, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.
4. Within five years of the entry into force of this Protocol, the Parties shall determine the feasibility of banning or restricting, from States not party to this Protocol, the import of products produced with, but not containing, controlled substances. If determined feasible, the Parties shall, following the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such products. Parties that have not objected to it in accordance with those procedures shall ban or restrict, within one year of the annex having become effective, the import of those products from any State not party to this Protocol.
5. Each Party shall discourage the export, to any State not party to this Protocol, of technology for producing and for utilizing controlled substances.
6. Each Party shall refrain from providing new subsidies, aid, credits, guarantees or insurance programmes for the export to States not party to this Protocol of products, equipment, plants or technology that would facilitate the production of controlled substances.
7. Paragraphs 5 and 6 shall not apply to products, equipment, plants or technology that improve the containment, recovery, recycling or destruction of controlled substances, promote the development of alternative substances, or otherwise contribute to the reduction of emissions of controlled substances.
8. Notwithstanding the provisions of this Article, imports referred to in paragraphs 1, 3 and 4 may be permitted from any State not party to this Protocol if that State is determined, by a meeting of the Parties, to be in full compliance with Article 2 and this Article, and has submitted data to that effect as specified in Article 7.

ARTICLE 5: SPECIAL SITUATION OF DEVELOPING COUNTRIES

1. Any Party that is a developing country and whose annual calculated level of consumption of the controlled substances is less than 0.3 kilograms per capita on the date of the entry into force of the Protocol for it, or any time thereafter within ten years of the date of entry into force of the Protocol shall, in order to meet its basic domestic needs, be entitled to delay its compliance with the control measures set out in paragraphs 1 to 4 of Article 2 by ten years after that specified in those paragraphs. However, such Party shall not exceed an annual calculated level of consumption of 0.3 kilograms per capita. Any such Party shall be entitled to use either the average of its annual calculated level of consumption for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of consumption of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for its compliance with the control measures.

2. The Parties undertake to facilitate access to environmentally safe alternative substances and technology for Parties that are developing countries and assist them to make expeditious use of such alternatives.

3. The Parties undertake to facilitate bilaterally or multilaterally the provision of subsidies, aid, credits, guarantees or insurance programmes to Parties that are developing countries for the use of alternative technology and for substitute products.

ARTICLE 6: ASSESSMENT AND REVIEW OF CONTROL MEASURES

Beginning in 1990, and at least every four years thereafter, the Parties shall assess the control measures provided for in Article 2 on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information. At least one year before each assessment, the Parties shall convene appropriate panels of experts qualified in the fields mentioned and determine the composition and terms of reference of any such panels. Within one year of being convened, the panels will report their conclusions, through the secretariat, to the Parties.

ARTICLE 7: REPORTING OF DATA

1. Each Party shall provide to the secretariat, within three months of becoming a Party, statistical data on its production, imports and exports of each of the controlled substances for the year 1986, or the best possible estimates of such data where actual data are not available.

2. Each Party shall provide statistical data to the secretariat on its annual production (with separate data on amounts destroyed by technologies to be approved by the Parties), imports, and exports to Parties and non-Parties, respectively, of such substances for the year during which it becomes a Party and for each year thereafter. It shall forward the data no later than nine months after the end of the year to which the data relate.

ARTICLE 8: NON-COMPLIANCE

The Parties, at their first meeting, shall consider and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Protocol and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

ARTICLE 9: RESEARCH, DEVELOPMENT, PUBLIC AWARENESS AND EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Parties shall co-operate, consistent with their national laws, regulations and practices and taking into account in particular the needs of developing countries, in promoting, directly or through competent international bodies, research, development and exchange of information on:

- (a) best technologies for improving the containment, recovery, recycling or destruction of controlled substances or otherwise reducing their emissions;
- (b) possible alternatives to controlled substances, to products containing such substances, and to products manufactured with them; and
- (c) costs and benefits of relevant control strategies.

2. The Parties, individually, jointly or through competent international bodies, shall co-operate in promoting public awareness of the environmental effects of the emissions of controlled substances and other substances that deplete the ozone layer.

3. Within two years of the entry into force of this Protocol and every two years thereafter, each Party shall submit to the secretariat a summary of the activities it has conducted pursuant to this Article.

ARTICLE 10: TECHNICAL ASSISTANCE

1. The Parties shall, in the context of the provisions of Article 4 of the Convention, and taking into account in particular the needs of developing countries, co-operate in promoting technical assistance to facilitate participation in and implementation of this Protocol.

2. Any Party or Signatory to this Protocol may submit a request to the secretariat for technical assistance for the purposes of implementing or participating in the Protocol.

3. The Parties, at their first meeting, shall begin deliberations on the means of fulfilling the obligations set out in Article 9, and paragraphs 1 and 2 of this Article, including the preparation of workplans. Such workplans shall pay special attention to the needs and circumstances of the developing countries. States and regional economic integration organizations not party to the Protocol should be encouraged to participate in activities specified in such workplans.

ARTICLE 11: MEETINGS OF THE PARTIES

1. The Parties shall hold meetings at regular intervals. The secretariat shall convene the first meeting of the Parties not later than one year after the date of the entry into force of this Protocol and in conjunction with a meeting of the Conference of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period.

2. Subsequent ordinary meetings of the Parties shall be held, unless the Parties otherwise decide, in conjunction with meetings of the Conference of the Parties to the Convention. Extraordinary meetings of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by a meeting of the Parties, or at the written request of any Party, provided that, within six months of such a request being communicated to them by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Parties, at their first meeting, shall:

- (a) adopt by consensus rules of procedure for their meetings;
- (b) adopt by consensus the financial rules referred to in paragraph 2 of Article 13;
- (c) establish the panels and determine the terms of reference referred to in Article 6;
- (d) consider and approve the procedures and institutional mechanisms specified in Article 8; and
- (e) begin preparation of workplans pursuant to paragraph 3 of Article 10.

4. The functions of the meetings of the Parties shall be to:

- (a) review the implementation of this Protocol;
- (b) decide on any adjustments or reductions referred to in paragraph 9 of Article 2;
- (c) decide on any addition to, insertion in or removal from any annex of substances and on related control measures in accordance with paragraph 10 of Article 2;
- (d) establish, where necessary, guidelines or procedures for reporting of information as provided for in Article 7 and paragraph 3 of Article 9;
- (e) review requests for technical assistance submitted pursuant to paragraph 2 of Article 10;
- (f) review reports prepared by the secretariat pursuant to subparagraph (c) of Article 12;
- (g) assess, in accordance with Article 6, the control measures provided for in Article 2;

- (h) consider and adopt, as required, proposals for amendment of this Protocol or any annex and for any new annex;
- (i) consider and adopt the budget for implementing this Protocol; and
- (j) consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not party to this Protocol, may be represented at meetings of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in fields relating to the protection of the ozone layer which has informed the secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Parties.

ARTICLE 12: SECRETARIAT

For the purposes of this Protocol, the secretariat shall:

- (a) arrange for and service meetings of the Parties as provided for in Article 11;
- (b) receive and make available, upon request by a Party, data provided pursuant to Article 7;
- (c) prepare and distribute regularly to the Parties reports based on information received pursuant to Articles 7 and 9;
- (d) notify the Parties of any request for technical assistance received pursuant to Article 10 so as to facilitate the provision of such assistance;
- (e) encourage non-Parties to attend the meetings of the Parties as observers and to act in accordance with the provisions of this Protocol;
- (f) provide, as appropriate, the information and requests referred to in subparagraphs (c) and (d) to such non-party observers; and
- (g) perform such other functions for the achievement of the purposes of this Protocol as may be assigned to it by the Parties.

ARTICLE 13: FINANCIAL PROVISIONS

1. The funds required for the operation of this Protocol, including those for the functioning of the secretariat related to this Protocol, shall be charged exclusively against contributions from the Parties.
2. The Parties, at their first meeting, shall adopt by consensus financial rules for the operation of this Protocol.

ARTICLE 14: RELATIONSHIP OF THIS PROTOCOL TO THE CONVENTION

Except as otherwise provided in this Protocol, the provisions of the Convention relating to its protocols shall apply to this Protocol.

ARTICLE 15: SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature by States and by regional economic integration organizations in Montreal on 16 September 1987, in Ottawa from 17 September 1987 to 16 January 1988, and at United Nations Headquarters in New York from 17 January 1988 to 15 September 1988.

ARTICLE 16: ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on 1 January 1989, provided that at least eleven instruments of ratification, acceptance, approval of the Protocol or accession thereto have been deposited by States or regional economic integration organizations representing at least two-thirds of 1986 estimated global consumption of the controlled substances, and the provisions of paragraph 1 of Article 17 of the Convention have been fulfilled. In the event that these conditions have not been fulfilled by that date, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which the conditions have been fulfilled.
2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
3. After the entry into force of this Protocol, any State or regional economic integration organization shall become a Party to it on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

ARTICLE 17: PARTIES JOINING AFTER ENTRY INTO FORCE

Subject to Article 5, any State or regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol after the date of its entry into force, shall fulfil forthwith the sum of the obligations under Article 2, as well as under Article 4, that apply at that date to the States and regional economic integration organizations that became Parties on the date the Protocol entered into force.

ARTICLE 18: RESERVATIONS

No reservations may be made to this Protocol.

ARTICLE 19: WITHDRAWAL

For the purposes of this Protocol, the provisions of Article 19 of the Convention relating to withdrawal shall apply, except with respect to Parties referred to in paragraph 1 of Article 5. Any such Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the Depositary at any time after four years of assuming the obligations specified in paragraphs 1 to 4 of Article 2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

ARTICLE 20: AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, BEING DULY AUTHORIZED TO THAT EFFECT, HAVE SIGNED THIS PROTOCOL.

DONE AT MONTREAL THIS SIXTEENTH DAY OF SEPTEMBER, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY SEVEN

ANNEX A

CONTROLLED SUBSTANCES

Group	Substance	Ozone Depleting Potential *
Group I		
	CFCl ₃ (CFC-11)	1.0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC-12)	1.0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC-113)	0.8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC-114)	1.0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC-115)	0.6
Group II		
	CF ₂ BrCl (halon-1211)	3.0
	CF ₃ Br (halon-1301)	10.0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon-2402) (to be determined)	

* These ozone depleting potentials are estimates based on existing knowledge and will be reviewed and revised periodically.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, concluded at Montreal on 16 September 1987, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations, as the said Protocol was opened for signature.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel:

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, conclu à Montréal le 16 septembre 1987, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tel que ledit Protocole a été ouvert à la signature.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique :


Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York
15 October 1987

Organisation des Nations Unies
New York, le 15 octobre 1987

Visto, p. il *Ministro degli affari esteri*
BONALUMI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO FINALE

1. La Conferenza dei Plenipotenziari sul Protocollo sui Clorofluoro carburi alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera è stata convocata dal Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), in conformità con la decisione 13/18 adottata dal Consiglio di Governatori dell'UNEP il 23 maggio 1985.

2. La Conferenza si è riunita presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale a Montreal, con la cortese assistenza del Governo del Canada dal 14 al 16 settembre 1987.

3. Tutti gli Stati erano invitati a partecipare alla Conferenza. Hanno accettato l'invito e partecipato alla Conferenza i seguenti Stati:

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Burkina Faso, Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Yemen Democratico, Egitto, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Ghana, Grecia, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Kenia, Corea - Repubblica di, Lussemburgo, Malesia, Mauritius, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Panama, Peru, Filippine, Portogallo, Senegal, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Togo, Tunisia, Uganda, Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Venezuela.

4. Ha anche partecipato la Comunità Economica Europea.

5. Hanno assistito ai lavori della Conferenza osservatori dei seguenti Stati:

Repubblica Dominicana, Ecuador, Ungheria, India, Kuwait, Polonia.

6. Hanno inoltre assistito ai lavori della Conferenza osservatori dei seguenti enti ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite, e di organismi intergovernativi e non-governativi:

Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), Accordo Generale per le Tariffe doganali ed il Commercio (GATT); Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO); Organizzazione dell'Unità africana (OAU); Commissione delle Comunità Europee (CEE), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Camera di Commercio Internazionale (ICC), Federazione delle Associazioni Europee di Aerosols, Federazione dell'industria chimica europea, Associazioni dei fabbricanti chimici; Ente per la difesa delle Risorse Naturali; Istituto delle Risorse mondiali; Fondo di difesa dell'ambiente; Green Peace; Amici della Terra; Fondazione Seattle (Canada), Soc. Mammoth Internazionale per la elaborazione di progetti di Società umanitarie (Canada); Laboratori internazionali Watto (Canada); Dr. F.A. Homonnay & Associates (Canada); Organizzazione internazionale

12. La Conferenza ha adottato, come regolamento di procedura, il documento UNEP/IG.79/2 proposto dal Segretariato.

13. In conformità con il regolamento di procedura, la Conferenza ha istituito i seguenti Comitati:

Commissione Plenaria

Presidente

Il Presidente della Conferenza

Bureau

Presidente

Il Presidente della Conferenza

Membri

I Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore ed il Presidente del Comitato di Redazione.

Comitato di Redazione

Presidente

M. Jon. J. Allen(Canada)

Membri

Argentina, Australia, Francia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti.

Comitato di verifica dei poteri

Presidente

Ambasciatore José M. Bustani(Brasil)

Membri

Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Indonesia, Kenia, Messico Norvegia.

14. I principali documenti utilizzati come base per le deliberazioni della Conferenza erano:

- Settimo progetto di Protocollo riveduto su ["i Clorofluorocarburi"] /ed altre sostanze che impoveriscono l'ozono /] UNEP/IG.93/3 e Rev.1; di lavoro
- Rapporti del Gruppo ad hoc di esperti legali e tecnici per la elaborazione di un Protocollo sui Clorofluorocarburi alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera (Gruppo di Vienna) UNEP/WG.151/L.4, UNEP/WG.167/2 e UNEP/WG.172/2.

15. Inoltre, la Conferenza ha potuto avvalersi di numerosi altri documenti che le sono stati messi a disposizione dal Segretariato dell'UNEP.

16. La Conferenza ha approvato la raccomandazione del Comitato per la verifica dei poteri volta a far accertare la regolarità delle credenziali dei rappresentanti degli Stati partecipanti elencati al paragrafo 3.

17. In base alle deliberazioni della Commissione Plenaria, la Conferenza ha approvato il 16 settembre 1987, il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera. Il Protocollo annesso al presente Atto

Finale sarà aperto alla firma presso il Ministero degli Affari Esteri del Canada ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

18. La Conferenza ha anche approvato le seguenti Risoluzioni allegate al presente Atto Finale:

1. Risoluzione sul Protocollo di Montreal.
2. Risoluzione sullo scambio di informazioni tecniche.
3. Risoluzione sulla comunicazione dei dati.
4. Tributo al Governo del Canada.

19. All'atto dell'adozione del presente Atto Finale, alcune delegazioni hanno reso delle dichiarazioni che sono riportate nel presente documento.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto Finale.

FATTO a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette in un originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ogni versione in lingua essendo ugualmente autentica. Il testo originale sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

1. RISOLUZIONE SUL PROTOCOLLO DI MONTREAL

La Conferenza,

Averido approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonofera,

Notando con soddisfazione che il Protocollo è stato aperto per la firma a Montreal il 16 settembre 1987,

Richiamando la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonofera, approvata il 22 marzo 1985,

Tenendo presente la Risoluzione della Conferenza dei Plenipotenziari sulla protezione della ozonofera approvata lo stesso giorno, la quale sollecitava, nel sesto paragrafo operativo, "tutti gli Stati ed organizzazioni di integrazione economica regionale a porre sotto controllo, in attesa entrata in vigore di un Protocollo, le loro emissioni di CFC, soprattutto per mezzo di aerosols, con tutti i mezzi a loro disposizione, compresi i controlli sulla produzione o la loro utilizzazione, in tutta la misura del possibile.

1. Richiede a tutti gli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica che ancora non lo abbiano fatto, di dare attuazione al sesto paragrafo, tenendo presente le disposizioni pertinenti nel Protocollo relative alla particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo

2. Fa appello a tutti gli Stati affinché divengano Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonofera;

3. Sollecita tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale, compresi quelli che non hanno partecipato alla presente Conferenza, a firmare ed a divenire Parti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonofera;

4. Invita il Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite a trasmettere la presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a diramarla a tutti gli Stati ed Organizzazioni di integrazione economica regionale,

2. RISOLUZIONE SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONE TECNICA

La Conferenza,

Avendo approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono la ozonosfera;

Consapevole dell'importanza di ridurre il più rapidamente possibile le emissioni di tali sostanze,

Riconoscendo la necessità di un sollecito scambio di informazioni sulle tecnologie e le strategie per raggiungere detto fine,

1. Invita il Direttore Esecutivo del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) in attesa della prima riunione delle Parti, ad adottare adeguati provvedimenti per agevolare lo scambio di informazioni tecnologiche di cui agli Articoli 9 e 10 del Protocollo;

2. Si appella agli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica interessate affinché si rendano promotori, il prima possibile, in collaborazione con l'UNEP, di un laboratorio per:

- (a) scambiare informazioni concernenti le tecnologie e le strategie amministrative volte a ridurre le emissioni delle sostanze elencate all'Annesso A al Protocollo, ed elaborare alternative, ai sensi del paragrafo 2 dell'Annesso II alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera;
- (b) individuare i settori in cui si rivelino necessari ulteriori ricerche e sviluppi tecnici.

3. Sollecita tutte le Parti interessate a partecipare ed a contribuire a detto laboratorio, ed a fare uso sollecito delle informazioni così ottenute per ridurre le emissioni di tali sostanze ed elaborare prodotti di sostituzione.

3. RISOLUZIONE SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI

La Conferenza,

Avendo approvato il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera,

Convinti che la comunicazione tempestiva di dati completi e precisi sulla produzione ed il consumo delle sostanze regolamentate abbia una rilevanza critica ai fini di una attuazione effettiva ed efficace del presente Protocollo;

1. Domanda a tutti i firmatari di effettuare al più presto tutti i passi necessari ai fini dell'acquisizione e comunicazione dei dati sulla produzione, importazione ed esportazione di sostanze regolamentate, in maniera completa e tempestiva, in conformità con l'Articolo 7 del Protocollo ed in considerazione del paragrafo 1 dell'Articolo 4 della Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera;

2. Invita i firmatari a consultarsi con altri firmatari ed a procurarsi consiglio ed assistenza presso il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), ed altre Organizzazioni internazionali pertinenti, a seconda delle necessità, per la progettazione e la messa in opera di sistemi per la comunicazione dei dati;

3. Domanda al Direttore Esecutivo dell'UNEP, di convocare entro sei mesi dall'approvazione della presente Risoluzione, una riunione di esperti governativi con l'assistenza di esperti delle Organizzazioni internazionali pertinenti, per formulare raccomandazioni sulla armonizzazione dei dati sulla produzione, importazione ed esportazione al fine di garantire l'omogeneità e la comparabilità dei dati relativi alle sostanze regolamentate.

4. TRIBUTO AL GOVERNO DEL CANADA

La Conferenza,

Essendosi riunita a Montreal dal 14 al 16 Settembre 1987 su cortese invito del Governo del Canada,

Convinta che gli sforzi effettuati dal Governo del Canada e dalle Autorità civili di Montreal nel porre a disposizione attrezzature, locali ed altre risorse hanno contribuito in maniera significativa ad uno svolgimento ordinato dei suoi lavori,

Profondamente riconoscente per la cortesia e l'ospitalità elargita dal Governo del Canada e dalla città di Montreal ai membri delle delegazioni, nonché agli osservatori ed al segretariato che hanno partecipato alla Conferenza,

Esprime la sua sincera gratitudine al Governo del Canada, alle autorità di Montreal e, per il loro tramite, ai cittadini del Canada ed in particolare a quelli di Montreal per il cordiale benvenuto da essi riservato alla Conferenza ed a coloro che hanno partecipato ai lavori, nonché per il loro contributo al successo della Conferenza.

DICHIARAZIONI

rese all'atto dell'adozione dell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari sul Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.

1. A nome dei Paesi in via di sviluppo, il delegato dell'Egitto ha dichiarato che, secondo l'interpretazione dei Paesi in via di sviluppo, nessuna delle disposizioni dell'Articolo 2 del Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera inciderà in alcun modo sull'accordo raggiunto per quanto riguarda il capoverso c) dell'Articolo 3 nonché gli Articoli 4 e 5.

2. A nome della Comunità economica europea, il delegato del Danimarca ha affermato che tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, nonché la CEE, firmeranno il Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera e ratificheranno non appena possibile la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera affinché il Protocollo di Montreal possa entrare in vigore il 1° gennaio 1989.

3. Il delegato dell'Unione Sovietica ha dichiarato che l'Unione Sovietica, pur condividendo interamente il principio che gli scambi commerciali relativi ai clorofluorocarburi dovrebbero essere regolamentati, ritiene necessario inserire in un articolo corrispondente una disposizione che autorizzi le Parti ad adempiere ai loro impegni precedenti. Ciò sarebbe testualmente conforme a tutti gli accordi internazionali ed alle loro finalità. Nella prima riunione delle Parti, occorrerebbe adoprarsi per apportare emendamenti e rettifiche ad un certo numero di articoli al fine di rendere il Protocollo più flessibile e maggiormente atto a rispondere ai fabbisogni dei vari Paesi, in particolare di quelli aventi un basso livello di consumo di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera. Nella loro prima riunione le Parti dovrebbero in particolar modo esaminare, oltre alle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, i dati scientifici relativi all'effetto che l'uso di prodotti di sostituzione può avere sulla salute umana e sull'ambiente, nonché le loro conseguenze ecologiche. - A tal fine, gli esperti scientifici dovrebbero predisporre un quadro globale dei prodotti di sostituzione. L'unione Sovietica, nel ribadire la sua volontà di sviluppare una cooperazione internazionale nel settore della tutela dell'ambiente in generale e dell'ozonosfera in particolare, ritiene che nell'insieme il Protocollo appare approntato per la firma e che la questione potrà essere risolta dopo avere esaminato la base giuridica delle disposizioni contenute in alcuni articoli formulati negli ultimi giorni della Conferenza.

PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO L' OZONOSFERA

Le Parti al presente Protocollo,

Essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione della ozonosfera;

Memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l' ozonosfera;

Riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l' ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

Consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

Coscienti che le misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

Determinate a proteggere l'ozonosfera con l'adozione di misure precauzionali per regolamentare equamente, il volume mondiale totale delle emissioni delle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione, secondo gli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche,

Riconoscendo la necessità di norme speciali per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda tali sostanze;

Notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocarboni,

Considerando l'importanza di promuovere una cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo della scienza e della tecnologia per quanto riguarda il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, tenendo conto segnatamente dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Ai fini del presente protocollo:

1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera adottata il 22 marzo 1985.
2. Per "Parti" si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
3. Per "Segretariato" si intende il segretariato della Convenzione.
4. Per "sostanza regolamentata" si intende una sostanza elencata all'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.
5. Per "produzione" si intende la quantità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.
6. Per "consumo" si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7. Per "livelli calcolati" della produzione, delle importazioni e delle esportazioni e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.
8. Per "razionalizzazione industriale" si intende il trasferimento di tutta o di una parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

ARTICOLO 2: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10% rispetto al livello del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

2. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria II dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento non superiore al 10% massimo rispetto al livello del 1986.

Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. Le modalità per l'attuazione di tali provvedimenti saranno decise dalle Parti nella loro prima riunione dopo il primo esame scientifico.

3. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi annualmente l'80% del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, al fine di far fronte ai fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'Articolo 5,

ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello calcolato di produzione potrà superare tale limite, fino al dieci per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

4. Ciascuna Parte si assicurerà che per il periodo dal 1 luglio 1998 fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produca una o più di tali

sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello di produzione per il 1986. Tuttavia, al fine di far fronte alle esigenze nazionali di base delle Parti che operano ai sensi dell'Articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il livello calcolato di produzione di detta Parte potrà superare tale limite fino al quindici per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo entrerà in vigore, a meno di decisione contraria delle Parti, presa in riunione a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno due terzi del livello calcolato totale di consumo delle Parti di tali sostanze. Questa decisione sarà esaminata ed adottata alla luce delle valutazioni di cui all'Articolo 6.

5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A è stato inferiore a venticinque kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione eccedente i limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente Articolo. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.

6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'Articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0.5 kg. pro capite.

7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a) Alcune Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'Articolo 1(6) della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente Articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente Articolo.

b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.

c) Tale Accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri della Organizzazione regionale di integrazione economica e l'Organizzazio-

ne interessata sono Parti nel Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.

9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6, le Parti possono decidere se:

(i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dello ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;

(ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.

b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.

c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.

(d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario: A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

10. (a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'Articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'Articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

(i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni annesso al presente Protocollo;

(ii) il funzionamento, la portata ed i tempi delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;

(b) Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.

11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente Articolo.

ARTICOLO 3: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATI

Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:

- (a) della sua produzione:
 - i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonofera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
 - ii) addizionando i risultati, per ogni categoria ;
- (b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a);
- (c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

ARTICOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON STATI OD ORGANISMI CHE NON SONO PARTI AL PROTOCOLLO

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono più esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo.
3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformemente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti non hanno formulato obiezioni all'annesso in conformità con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilità venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte al presente Protocollo.
5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo.
6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate.
7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione dei prodotti di sostituzione, o a contribuire in altro modo alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.
8. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato è pienamente conforme con l'Articolo 2 e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi d a t i a tal fine, come specificato nell'Articolo 7.

ARTICOLO 5: PARTICOLARE SITUAZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

1. Qualsiasi Parte che sia un paese in via di sviluppo, ed il cui livello calcolato di consumo annuale di sostanze regolamentate è inferiore a 0.3 kg. pro capite alla data dell'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avrà diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformità con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2, per un periodo di dieci anni annu successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potrà superare un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg. pro capite. Essa avrà diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg. pro capite, a seconda di quale dei due sia più basso, come base di conformità con le misure di regolamentazione

2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative.

3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livelli sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.

ARTICOLO 6: VALUTAZIONE E RIESAME DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte nell'Articolo 2 in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori, determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE DATI

1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale è divenuta Parte al Protocollo comunicherà al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore approssimazione possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili.
2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantità distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati od organismi che non sono Parti, per l'anno in cui essa è divenuta Parte e per ciascun anno successivo. Essa comunicherà tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

ARTICOLO 8: NON-CONFORMITA'

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non-conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle Parti inadempienti.

ARTICOLO 9: RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:
 - a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
 - b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
 - c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.
2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo, ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente Articolo

ARTICOLO 10: ASSISTENZA TECNICA

1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione.
2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberazioni sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'Articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.

ARTICOLO 11: RIUNIONI DELLE PARTI

1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.
2. In seguito, saranno tenute riunioni ordinarie delle Parti, a meno che le Parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta a scritta di qualsiasi Partito, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
 - a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
 - b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 13;

- c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;
- d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'Articolo 8;
- e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'Articolo 10.

Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:

- a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
- b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;
- c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli ~~annessi~~ ^{sulle} relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'Articolo 2;
- d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati come disposto nell'Articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'Articolo 9;
- (e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 10;
- (f) esaminare i rapporti predisposti dal Segretariato in conformità con il capoverso (c) dell'Articolo 12;
- (g) valutare, in conformità con l'Articolo 6, le misure di regolamentazione disposte dall'Articolo 2;
- (h) esaminare ed adottare, a seconda delle ^{necessità,} le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso;
- (i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente Protocollo;
- (j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le ^{sue Istituzioni} specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori ~~connessi~~ alla protezione della ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

ARTICOLO 12: SEGRETARIATO

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

- a) organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall'Articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b) ricevere e i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta.
- c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli Articoli 7 e 9;
- d) notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'Articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
- f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.
2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.

Articolo 14: RAPPORTO TRA IL PRESENTE PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE.

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 15: FIRMA

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

ARTICOLO 16: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1 gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione del Protocollo o di adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da Organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986; ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

2. Nessuno degli strumenti di cui sopra depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

ARTICOLO 17: PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle Organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

ARTICOLO 18: RISERVE

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

ARTICOLO 19: DENUNCIA

Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo notificandone per iscritto il Depositario in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

ARTICOLO 20: TESTI AUTENTICI

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montréal, il sedici Settembre millenovecentottantasette.

ANNESSE A

SOSTANZE REGOLAMENTATE

CATEGORIA	SOSTANZE	POTENZIALE DI IMPOVERIMENTO DELL'OZONO*
Categoria I		
	CFC ₁ ₃ (CFC-11)	1.0
	CF ₂ C ₁ ₂ (CFC-12)	1.0
	C ₂ F ₃ C ₁ ₃ (CFC-113)	0.8
	C ₂ F ₄ C ₁ ₂ (CFC-114)	1.0
	C ₂ F ₅ C ₁ (CFC-115)	0.6
Categoria II		
	CF ₂ BrC ₁ (halon 1211)	3.0
	CF ₃ Br (halon-1301)	10.0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	(da definire)

=====

* I suddetti potenziali di impoverimento dell'ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La convenzione per la protezione della fascia di ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1988.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2490):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 aprile 1988, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 1° giugno 1988.

Esaminato in aula il 16 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1174):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 luglio 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 1174/A - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1988.

88G0448

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

